

COMUNE DI LEGNANO
(Città metropolitana di Milano)



Città di Legnano

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.03.2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 27.07.2023

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Definizioni e presupposto	4
CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	5
Articolo 3 – Disposizioni generali	5
Articolo 4 - Funzionari Responsabili.....	5
Articolo 5 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 6 - Tipologie di occupazioni e casi particolari.....	5
Articolo 7 - Occupazioni abusive	10
Articolo 8 - Domanda di occupazione	10
Articolo 9 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	11
Articolo 10 - Obblighi del concessionario.....	12
Articolo 11 - Durata dell'occupazione	12
Articolo 12 - Titolarità della concessione o autorizzazione	12
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	13
Articolo 14 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	13
Articolo 15 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	13
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	14
Articolo 17 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	14
Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone e fattispecie specifiche.....	15
Articolo 19 - Passi carrabili	17
Articolo 20 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	17
Articolo 21 - Agevolazioni	18
Articolo 22 - Esenzioni	18
CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	19
Articolo 23 - Disposizioni di carattere generale	19
Articolo 24 - Funzionari Responsabili.....	21
Articolo 25 - Soggetto passivo.....	20
Articolo 26 - Tipologia delle forme pubblicitarie	21
Articolo 27 – Autorizzazioni, Convenzioni e Comunicazioni.....	22
Articolo 27 <i>bis</i> – Autorizzazioni: istruttoria amministrativa	22
Articolo 27 <i>ter</i> – Autorizzazioni: allegati obbligatori.....	22
Articolo 27 <i>quater</i> – Convenzioni	22
Articolo 27 <i>quinquies</i> – Obblighi del titolare dell'Autorizzazione o della Convenzione	22
Articolo 27 <i>sexies</i> – Revoca dell'Autorizzazione o della Convenzione	22
Articolo 27 <i>septies</i> – Decadenza e cessazione dell'Autorizzazione o della Convenzione ...	22
Articolo 27 <i>octies</i> – Pubblicità temporanea soggetta a Comunicazione	22
Articolo 27 <i>nonies</i> – Pubblicità temporanea esente Comunicazione	22
Articolo 28 - Anticipata rimozione (<i>abrogato</i>)	26
Articolo 29 - Divieti e limitazioni.....	30
Articolo 30 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	30

Articolo 31 – Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, difformi o irregolari	31
Articolo 32 - Modalità di applicazione del canone	31
Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 34 – Istruttoria amministrativa (<i>abrogato</i>)	24
Articolo 35 – Riduzioni	33
Articolo 36 - Esenzioni	34
CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	35
Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni	35
Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni e gestione dello stesso.....	35
Articolo 39 - Funzionario Responsabile	36
Articolo 40 - Impianti privati per affissioni dirette	36
Articolo 41 - Modalità delle pubbliche affissioni	36
Articolo 42 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	38
Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo	38
Articolo 44 - Riduzione del canone	30
Articolo 45 - Esenzione dal diritto	39
Articolo 46 - Pagamento del diritto	39
Articolo 47 - Norme di rinvio	40
CAPO V – CANONE MERCATALE	40
Articolo 48 – Disposizioni generali.....	40
Articolo 49 – Funzionario Responsabile	40
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	40
Articolo 51 - Domanda di occupazione	40
Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	41
Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	41
Articolo 54 - Occupazioni abusive	41
Articolo 55 - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni	42
CAPO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	42
Articolo 56 - Modalità e termini per il pagamento del canone	42
Articolo 57 - Rimborsi e compensazione	35
Articolo 58 - Accertamenti - Recupero canone	43
Articolo 59 - Sanzioni e indennità	44
Articolo 60 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	45
Articolo 61 - Autotutela	46
Articolo 62 - Riscossione coattiva	46
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	46
Articolo 63 - Regime transitorio – autorizzazioni e concessioni previgenti	46
Articolo 64 - Disapplicazioni.....	46
Articolo 65 - Conguagli	38
Articolo 66 - Entrata in vigore.....	38
ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	39
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	40

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati anche a mercati realizzati in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai posteggi isolati fuori mercato. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la pubblicità esterna ed il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continuano applicarsi le disposizioni del Piano Generale degli impianti pubblicitari.
5. In assenza di specifiche disposizioni normative, ai procedimenti amministrativi si applica quanto stabilito dalla Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii..

Articolo 2 - Definizioni e presupposto

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come al successivo comma 2 lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), o all'occupante senza titolo;
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità di applicazione, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Salvo diversa indicazione normativa o individuazione di un interesse esclusivo, per il rilascio o rinnovo dei titoli autorizzatori si provvede previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte dell'Ente.
Nel caso di più richiedenti per la medesima concessione, la stessa verrà attribuita secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e sulla base della maggior convenienza per l'Ente.

Articolo 4 - Funzionari Responsabili

1. Ai Funzionari Responsabili, come individuati in relazione alle singole fattispecie, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Articolo 6 - Tipologie di occupazioni e casi particolari

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, ancorché soggetta ad eventuale rimozione quotidiana o stagionale, aventi durata uguale o superiore ad anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- a) sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore ad anno solare, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente Regolamento ¹ o nella delibera di approvazione delle Tariffe.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, secondo le procedure e la disciplina prevista dal Regolamento di Polizia Urbana Comunale o altri Regolamenti comunali specifici in materia e secondo la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di viabilità, di attività economiche, edilizie e di barriere architettoniche.
3. Di seguito si elencano alcune particolari tipologie di occupazione:
1. Occupazione con impianti di distribuzione carburante
 - a) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
 - b) I serbatoi sotterranei sono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
 2. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
 - a) La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
 - b) In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
 3. Occupazione con tende e di soprassuolo in genere
 - a) La collocazione di tende, tendoni, ombrelloni e simili, fissi o retrattili, sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei dehors, dei banchi di vendita, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è subordinata alla concessione comunale di suolo pubblico, laddove la proiezione verticale dei suddetti elementi insista sul suolo pubblico.
 - b) Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
 - c) L'autorizzazione riporta le dimensioni del maggiore ingombro di ognuno dei mezzi esposti ai fini dell'applicazione del canone, ove dovuto, e l'eventuale esistenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico ad esse sottostante. Il canone per l'occupazione è dovuto anche in presenza di scritte pubblicitarie.
 - d) Per ragioni di arredo urbano, il Comune può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
 - e) L'autorizzazione per l'occupazione del soprassuolo di cui al presente articolo si intende assentita ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90, previa presentazione

¹ Vedasi l'art. 6 comma 3 punto 8.

di istanza alla Polizia Locale su apposita modulistica. Copia dell'istanza deve essere inoltrata all'Ufficio competente, ai fini della riscossione del Canone dovuto.

4. Occupazione con griglie intercapedini

- a) Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini insistenti su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di passaggio si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

5. Occupazione di pubblici esercizi

- a) In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione nella misura deliberata.

6. Occupazione di merci fuori negozio

- a) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- b) La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

7. Occupazione con elementi di arredo effettuate dagli esercizi commerciali

- a) Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- b) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- c) Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

8. Occupazione per attività edile

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è quella temporanea giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. L'occupazione di soprasuolo con eventuali paraschegge è soggetta alla tariffa riservata all'attività edile con eventuale applicazione di una riduzione come deliberata dalla Giunta Comunale.

9. Occupazioni per traslochi

- a) L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- b) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

- c) Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
- d) L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- e) Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

10. Occupazione dello spettacolo viaggiante

- a) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate espressamente nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee;
 - carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- b) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- c) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- e) Ai padiglioni dolciari e gastronomici, pur se considerati attività complementari ai fini del Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti, non si applica la tariffa di cui al presente capo in quanto non sono incluse nell'elenco di cui alla Legge 18 marzo 1968, n. 337, poiché trattasi di attività esercitate con licenza di commercio su area pubblica in forma itinerante.

11. Occupazione a sviluppo progressivo

- a) È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), che possono prevedere anche la manomissione di suolo pubblico, richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera nella misura deliberata.

- b) L'autorizzazione deve riportare la dimensione complessiva dell'occupazione e la dimensione dell'occupazione massima giornaliera, espressa in mq. In alternativa è possibile stipulare apposita Convenzione in cui siano definiti i criteri di calcolo che tengano conto dello sviluppo progressivo dell'occupazione.

12. Occupazioni in occasione di fiere e mercatini

- a) Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche e mercatini è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale eventualmente differenziata per manifestazione, per tipologia di soggetto passivo, per la superficie risultante dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.
- b) Per le fiere il versamento del canone deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

13. Occupazione per attività di propaganda elettorale

- a) L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

14. Occupazione di aree di rispetto e riserve di parcheggio

- a) Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, aziende, officine di riparazione, autoscuole.
- b) La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
- c) La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

15. Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

- a) I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente.
- b) L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.
- c) La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Comunale competente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al Concessionario.

16. Occupazione di posteggio isolato fuori mercato

- a) Trattasi di occupazione per l'esercizio di attività economiche (commercio, somministrazione, ecc.) su aree pubbliche, effettuate al di fuori delle aree mercatali disciplinate dal successivo Capo V.

4. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme di occupazione.

Articolo 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Fatto salvo quanto specificato nel Regolamento comunale sanzionatorio di Polizia Urbana, sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale, e procede ai sensi del Regolamento comunale sanzionatorio di Polizia Urbana. L'ente dispone la rimozione dei materiali, non oggetto di sequestro, e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, comprese quelle inerenti alla custodia. L'occupazione abusiva può essere accertata anche attraverso l'acquisizione di prove documentali, nel caso in cui la stessa abbia già avuto termine.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, ai sensi del comma 821 lettera g) della Legge 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre l'occupazione temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 8 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, secondo le tempistiche e modalità previste dai Regolamenti comunali disciplinanti le specifiche materie;
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso ed ogni altro elemento previsto dai Regolamenti comunali disciplinanti le specifiche materie nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da elaborati grafici, con relative misure, atti a ben identificare l'area il manufatto le attrezzature/arredi su di essa collocati.
4. L'amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio sulla base dei parametri stabiliti mediante apposito Atto di Giunta Comunale.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta nei termini previsti dai regolamenti comunali in materia e il procedimento avrà avvio a partire dalla data di consegna di tutta la documentazione.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento, con obbligo di immediata liberazione dell'area. Per quanto concerne le misure adottate per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il Servizio competente, in relazione alla natura dell'occupazione, ricevuta la domanda, avvia la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tale fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori comunali interessati e delle Commissioni comunali competenti.
2. Il servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo o spazio pubblico, contenute nei Regolamenti di polizia urbana, commercio aree pubbliche, spettacoli viaggianti, edilizia ed urbanistica. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è di **60** giorni, come previsto dall'art. 2, comma 3, della L. 7.08.1990 n. 241. Nell'atto sono indicati la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. La concessione viene accordata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.
6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Copia dell'atto di concessione relativo ad occupazioni permanenti e temporanee è trasmessa all'eventuale soggetto concessionario per l'applicazione, il controllo e l'accertamento del canone.
9. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito, quando possibile, in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
10. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, salvo i casi successivamente elencati;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. E fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nel provvedimento autorizzatorio, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; in mancanza vi provvede il Comune con obbligo delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 8, comma 4.

Articolo 11 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 12 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato al titolare dell'attività o al legale rappresentante dell'azienda.
2. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 2.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di **decadenza** della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - e) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - f) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Il procedimento di decadenza viene avviato dall'Ufficio comunale competente.
3. Sono causa di **estinzione** della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte, fatta salva la possibilità di subentro degli eredi a termini di legge, o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario, da comunicare al competente ufficio comunale nei 30 giorni antecedenti la data di decorrenza della stessa, nel caso di occupazione permanente, ed entro il giorno stesso, nel caso di occupazione temporanea.
 - d) la cessazione totale dell'attività del concessionario, che è accertabile anche d'ufficio.

Articolo 14 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

Articolo 15 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente possono essere rinnovati alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate motivando la necessità sopravvenuta.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, manifestando l'interesse per il rinnovo, l'eventuale durata e la relativa offerta tecnica, qualora richiesta.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.
4. Le richieste di rinnovo devono essere redatte con la stessa modalità per il rilascio previste dal presente Regolamento.

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone in cui si svolge l'attività;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio del Comune è suddiviso in categorie, come da allegato elenco di classificazione delle aree pubbliche.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree o strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 17 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni permanenti o temporanee che, di fatto, si protraggono, in assenza di rinnovo, oltre il termine previsto nella concessione e/o autorizzazione, dando così luogo ad una occupazione abusiva, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 50 per cento.
3. Nell'ipotesi di occupazione permanente, per l'ultimo anno di applicazione, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo calcolato in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. In assenza di variazioni, le occupazioni permanenti hanno effetto anche per gli anni successivi ai fini della corresponsione del canone.
6. In caso di rinuncia dell'interessato all'occupazione permanente, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata riconsegna dell'area, l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi senza alcuna

corresponsione di interessi o quant'altro, fino a concorrenza dei termini di cui all'art. 56 comma 3.

7. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea, comunicata all'ufficio competente entro il giorno in cui avrebbe dovuto avere luogo l'occupazione, l'Amministrazione restituirà il canone già pagato, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
8. In caso di rimozione dell'occupazione permanente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per rinuncia dichiarata dal titolare o per cessazione, che può essere accertata anche dal Comune o dal Concessionario, il canone non è dovuto per l'anno in corso. È consentito il pagamento dei dodicesimi, nel caso in cui la riconsegna dell'area venga comunicata o accertata successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente ma comunque entro i termini di cui all'art. 56 comma 3.
9. La modifica, sospensione e revoca dei provvedimenti di concessione o autorizzazione ordinate dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza, danno diritto unicamente al rimborso della quota del canone, calcolato in dodicesimi, corrispondente al periodo di mancato godimento, decorrente dalla data di comprovata riconsegna dell'area occupata; è escluso ogni altro compenso, indennità o risarcimento.
10. In caso di decadenza per mancata installazione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, il pagamento del canone è comunque dovuto.

Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone e fattispecie specifiche

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante individuate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe delle categorie in cui è suddiviso il territorio comunale può essere aumentate nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie della proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; in caso di riduzione dell'indice rispetto al periodo precedente, si intendono confermati i pregressi importi. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra modalità di pagamento resa disponibile dal Comune o dal Concessionario.
11. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) possono sostare su spazi ed aree pubbliche, purché abbiano ottenuto la dovuta autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
12. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggetti al canone per l'occupazione temporanea di spazi pubblici, applicato con riguardo alle aree utilizzate ed alla durata indicate nell'atto di autorizzazione.
13. L'occupazione di suolo pubblico con spettacoli viaggianti e carovane al seguito, individuate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 è disciplinata dallo specifico regolamento comunale in materia.
14. L'esposizione di merce al di fuori dei servizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale, rilasciata ai sensi dell'art. 9.
15. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il sottosuolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
16. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta autorizzazione amministrativa comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio Comunale competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Detti manufatti devono essere installati in conformità ai regolamenti comunali che disciplinano la materia.
17. Coloro che esercitano attività economiche su aree pubbliche nella forma di posteggio isolato fuori mercato, ai sensi dell'art 16, comma 2, lettera d), della L.R. n. 6/2010, sono soggetti a concessione e sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi utilizzati.

Articolo 19 - Passi carrabili

1. I passi carrabili sono individuati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Codice della Strada, con apposito segnale, installato previa autorizzazione rilasciata dal Comune su espressa richiesta dei proprietari. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. L'assenza di apposito segnale non esime comunque i proprietari dalla corresponsione del canone.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata, di norma, nell'avvallo da cordolo a cordolo, sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta come da allegato alla delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il comune e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, che può essere ridotta nella misura deliberata dalla Giunta comunale.
7. La tariffa può essere parimenti ridotta nella misura deliberata dalla Giunta comunale per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta come da allegato alla delibera di approvazione delle tariffe.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 20 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 1. durata minima 6 anni;
 2. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
 5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è determinato con la delibera di approvazione delle tariffe.
 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 21 - Agevolazioni

1. Ulteriori riduzioni del canone potranno essere concesse con la delibera di approvazione delle tariffe in relazione alle:
 - a) occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo;
 - b) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante individuate dalla Legge 18 marzo 1968 n. 337, e dei circhi equestri;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive effettuate per fini non economici.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che comportino un effettivo pregiudizio per l'attività svolta, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al periodo di durata dei lavori calcolato in dodicesimi, per mesi interi. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

- 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria a norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e, comunque, le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni realizzate in occasione del Palio di Legnano relativamente alle manifestazioni e cerimonie di rito di cui all'art. 15 del Regolamento Generale del Palio di Legnano;
 - i) vasche biologiche;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, se inferiori a 1 mq;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - p) Le occupazioni per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - q) le occupazioni realizzate dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. per le sole attività istituzionali e a queste direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché realizzate senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali. Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
 - le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
 - le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
 - gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
 - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
 - le reti associative (artt. 41 e ss.);
 - le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
 - le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale secondo quanto sopra previsto. Potranno beneficiare dell'esenzione, gli enti suddetti regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sarà sufficiente l'iscrizione degli enti negli appositi registri/albi oltre all'assenza di scopo di lucro.

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 23 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive **e/o** acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ivi inclusi i mezzi e le forme atte a indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente regolamento, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente Regolamento.²
4. La pubblicità esterna sul territorio comunale deve essere effettuata in ottemperanza alla normativa vigente applicabile alla materia, nonché nel rispetto del presente Regolamento e in conformità alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli strumenti urbanistici e edilizi vigenti.
5. Tutti i messaggi pubblicitari devono essere conformi alle disposizioni del vigente "Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale".
6. Le forme pubblicitarie si distinguono in permanenti o temporanee:
 - sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, ancorché soggette ad eventuale rimozione quotidiana o periodica, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - sono **temporanee** le forme di pubblicità aventi durata inferiore ad un anno solare, attuate con comunicazione.
7. Qualsiasi esposizione pubblicitaria di tipo permanente è assoggettata a preventiva Autorizzazione o Convenzione rilasciata dall'Ufficio comunale competente, secondo le procedure e la disciplina prevista dal presente Regolamento.
8. Le forme pubblicitarie di tipo temporaneo sono assoggettate a preventiva Comunicazione al Comune o al Concessionario.

² Vedasi l'art. 6 comma 3 punto 3.

Articolo 24 - Funzionari Responsabili

1. Ai Funzionari Responsabili, come individuati in relazione alle singole fattispecie, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Al titolare dell'autorizzazione o concessione o, in subordine, al titolare del messaggio, è notificato l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva del canone, accessori e spese.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Articolo 26 - Tipologia delle forme pubblicitarie

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono mezzi pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
3. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le disposizioni normative stabilite dalle leggi applicabili alla materia, nonché quanto disposto dal presente Regolamento, dal Piano degli Impianti Pubblicitari, e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni o convenzioni rilasciate dalle autorità competenti.
4. Sono da considerarsi mezzi pubblicitari non solo quelli definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni, ma anche tutte le restanti **forme pubblicitarie diverse dalle "insegne d'esercizio"** (ad esempio: bacheche, espositori, lavagne, cavalletti, schermi, sagomati, arredi ornamentali, immagini pittoriche e fotografiche, ecc.) aventi lo scopo preponderante di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ancorché riportanti il nome dell'esercente o la ragione sociale dell'impresa e/o il marchio o il simbolo della medesima. La suddetta elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie.

5. In coerenza a quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R n. 495/92 e successive modificazioni, si considerano **“insegne d'esercizio”** le scritte a carattere permanente, realizzate con materiali di qualsiasi natura (ad esempio: cassoni, targhe, pellicole, pannelli, scritte su tenda, scritte a lettere scatolate, ecc.), opache, luminose sia per luce propria che per luce indiretta, o illuminate, monofacciali, bifacciali o plurifacciali, che siano installate ed esposte stabilmente presso la sede e/o nelle pertinenze di un esercizio, industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale dell'impresa e/o il marchio o il simbolo della medesima, la qualità dell'esercizio espressa sinteticamente sia in termini di generica attività che di generica descrizione del prodotto commercializzato e/o la sua attività permanente (ad esempio “pizzeria” o “pizza”).

Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Si intendono “insegne d'esercizio” anche quelle aventi funzione mista, che contengano nel medesimo supporto sia l'individuazione dell'esercizio che pubblicità per conto di terzi, costituite anche da simboli e marchi, a condizione che il messaggio pubblicitario per conto terzi sia riferibile esclusivamente a prodotti commercializzati dal soggetto passivo in misura preminente o esclusiva.

Sono da considerare “insegne d'esercizio” anche le insegne apposte per l'individuazione di esercizi commerciali in “franchising” o affiliazione commerciale.

Articolo 27 – Autorizzazioni, Convenzioni e Comunicazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'autorizzazione ha carattere meramente precario e potrà essere revocata, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento dall'Ente Competente, secondo le procedure ed i tempi indicati nel presente Regolamento.
3. Gli impianti pubblicitari permanenti soggetti a stipula di apposita Convenzione sono disciplinati dall'art. 27 *quater* del presente Regolamento e dal Piano degli Impianti Pubblicitari, sulla base delle Convenzioni tipo per l'installazione di Impianti Pubblicitari in deroga alle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
4. Gli impianti pubblicitari temporanei sono soggetti a presentazione di apposita Comunicazione, disciplinata dall'art. 27 *octies* del presente Regolamento.

Articolo 27 bis – Autorizzazioni: istruttoria amministrativa

1. Il rilascio di un atto autorizzativo a valenza pluriennale riguarda esclusivamente i mezzi pubblicitari a carattere permanente.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'Autorizzazione riceve l'istanza on line ed avvia il relativo procedimento istruttorio e, verificata la completezza e la regolarità della domanda, laddove necessario, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici/enti competenti per l'acquisizione di eventuali pareri/atti necessari al rilascio dell'autorizzazione, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 29.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
4. Il termine del procedimento è SOSPESO ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa e/o rettificativa dal richiedente e/o pareri/atti da uffici/enti competenti e, riprende a decorrere dall'acquisizione formale di quanto richiesto.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'ufficio trasmette l'istanza al soggetto passivo concessionario, che procede alla determinazione del canone, ove dovuto, dandone comunicazione sia all'ufficio che al richiedente.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone dovuto, nel termine di 30 giorni e nella misura indicata nella comunicazione del soggetto passivo concessionario, dandone dimostrazione all'Ufficio competente.
7. L'avvenuto pagamento, o l'esenzione dal canone, legittima l'ufficio alla chiusura positiva del procedimento amministrativo con l'emanazione dell'autorizzazione, che viene rilasciata al richiedente e viene inoltrata al soggetto passivo concessionario e ad eventuali altri uffici o enti interessati, per gli adempimenti di competenza.
8. Qualora il richiedente non dimostri, entro il termine concesso, l'avvenuto pagamento, ove dovuto, l'istanza viene chiusa negativamente e l'accertamento dell'eventuale esposizione dei mezzi pubblicitari richiesti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal presente Regolamento per i mezzi pubblicitari "abusivi".
9. Laddove il richiedente non provveda entro il termine concesso alla trasmissione delle integrazioni/rettifiche, la domanda viene chiusa negativamente.
10. L'autorizzazione rilasciata per le insegne di esercizio e/o i mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze ha validità per tutto il periodo di permanenza dell'esercizio nella sede autorizzata, purché non si verifichino variazioni della pubblicità derivante da modifica del titolare dell'autorizzazione e/o del mezzo pubblicitario, oppure a seguito di modifiche del contesto urbano e/o stradale che possano pregiudicare la sicurezza della circolazione ai sensi dall'art. 23 del Codice della Strada.
11. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda alla dimostrazione della prima rata e al puntualmente versamento delle rate successive.
13. In caso di variazione del soggetto giuridico o dell'oggetto autorizzato (ad esempio variazione di ubicazione, intestatario, tipologia, dimensioni, messaggio o di altre caratteristiche del mezzo pubblicitario), deve essere presentata una nuova istanza. La variazione può comportare il conguaglio del canone dovuto.

Articolo 27 ter – Autorizzazioni: allegati obbligatori

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, deve sottoscrivere le necessarie autocertificazioni on line inerenti il rispetto e l'osservanza della normativa vigente in materia, e deve allegare la seguente documentazione:
 - a) n. 2 MARCHE DA BOLLO, da assolvere in modo virtuale o cartacee, di importo previsto dalla normativa vigente (le marche da bollo cartacee dovranno essere annullate su apposita modulistica da allegare alla pratica; le stesse verranno richiamate nell'atto autorizzatorio finale);
 - b) CARTOGRAFIA in scala adeguata o ESTRATTO di STRADARIO in cui dovrà essere indicata la posizione dell'edificio o dell'area di pertinenza in cui si intende collocare il manufatto, o PLANIMETRIA della zona di installazione dell'impianto pubblicitario (se isolato) con l'indicazione delle distanze previste nell'Abaco generale e specifico delle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

- c) DISEGNO TECNICO del MANUFATTO PUBBLICITARIO quotato e riprodotto in scala adeguata (indicare nell'elaborato il materiale, le dimensioni e relativa superficie - altezza, larghezza, profondità, altezza da terra ecc. - oltre alla collocazione rispetto alla carreggiata o al fabbricato);
- d) BOZZETTO a COLORI, riportante il messaggio pubblicitario (se la domanda è relativa all'esposizione di messaggi variabili preventivamente definiti devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti);
- e) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del luogo di posizionamento del mezzo pubblicitario al momento della richiesta (STATO di FATTO);
- f) FOTOMONTAGGIO di simulazione del posizionamento finale (STATO di PROGETTO), con la precisazione che le fotografie/fotomontaggi devono essere frontali in modo da rappresentare tutta la facciata, comprese le insegne e/o le pubblicità adiacenti già esistenti (le fotografie devono essere realizzate a saracinesche alzate);
- g) AUTODICHIARAZIONE o CERTIFICAZIONE per i MANUFATTI PUBBLICITARI LUMINOSI o ILLUMINATI DI RIFLESSO (ad es. con faretti appositamente installati), firmata da un tecnico installatore o un progettista illuminotecnico, attestante la conformità dell'impianto elettrico cui è connesso il mezzo pubblicitario e la conformità alle caratteristiche in materia di inquinamento luminoso previste dalla normativa vigente, come meglio specificato nelle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- h) NULLA OSTA per MANUFATTI da installare SU PROPRIETÀ PRIVATA o SPORGENTI SU PROPRIETÀ DI TERZI, sottoscritto dalla/e proprietà oppure dell'Amministratore di condominio, nel caso in cui l'impianto sia posizionato su parti comuni;
- i) copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità di ognuno dei soggetti dichiaranti;
- k) estremi (o copia) dell'eventuale precedente AUTORIZZAZIONE in caso di rinnovo e/o modifica;
- l) copia del NULLA-OSTA, rilasciato dall'Ente competente, per i mezzi pubblicitari posti su strade comunali ma visibili anche dall'Autostrada, da Strade Provinciali o da Strade di proprietà dei Comuni limitrofi;
- m) estremi (o copia) della relativa CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO in caso di scritte pubblicitarie su tenda solare;
- n) per aree o edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004, copia dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per le Aree sottoposte a "Vincolo Paesaggistico" (ex art. 136 e art. 142 D. Lgs. n. 42/2004), fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 31/2017, o copia dell'AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA per gli Edifici sottoposti a "Vincolo" (ex art. 10 e art. 12 D. Lgs. n. 42/2004);
- o) VALUTAZIONE IMPATTO PAESISTICO dei progetti di impianti pubblicitari (D.G.R. N. 7/11045 del 08/11/2002), redatta da un tecnico abilitato e controfirmata dalla proprietà, per gli edifici ed i complessi identificati come "Valore storico e identitario" dal PGT non sottoposti a Vincolo ex D. Lgs. n. 42/2004 di cui alla lettera precedente;
- p) per aree o fabbricati posti all'interno dei confini delle AREE A PARCO, copia del PARERE/NULLA OSTA dell'Ente Parco.
- q) copia o estremi dell'ATTO ABILITATIVO all'attuazione di opere edilizie, ove previsto, nel caso di cartelli pubblicitari di cantiere o mezzi pittorici posti su cesate, ponteggi di cantiere o facciate di costruzioni in occasione di lavori edilizi;

2. Ogni domanda potrà comprendere più mezzi pubblicitari, puntualmente individuati negli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 27 quater - Convenzioni

1. L'esposizione pubblicitaria può essere soggetta a Convenzione, anche in deroga alle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, nei seguenti casi:

a) **Impianti pubblicitari su suolo pubblico per l'individuazione e il raggiungimento della sede di un'attività di esercizio:** rientrano in questa categoria impianti pubblicitari di attività commerciali, artigianali, industriali ecc. che, a causa della propria ubicazione e per interesse pubblico, abbiano la necessità di installare su area pubblica un impianto pubblicitario che faciliti l'individuazione e il raggiungimento della sede o che sia necessario per dare una maggiore visibilità al messaggio pubblicitario, qualora non sia possibile installarne uno rispondente alle *Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari*. La convenzione potrà essere stipulata, previo parere della Commissione del paesaggio e previa verifica dell'impossibilità di installare un impianto pubblicitario a norma nelle vicinanze dell'attività e su area privata, esclusivamente per:

- individuazione di un'attività definibile come servizio di pubblica utilità tramite insegna obbligatoria per legge (croce farmacia, T di tabacchi, indicatore distributore di carburante ecc.);
- individuazione della sede di più attività presenti in una medesima zona tramite impianti pubblicitari unitari e multipli (ad es. totem) su piazze, aree verdi ecc. in deroga alle NTA. Nel caso in cui tali impianti siano posizionati all'interno del centro storico (zona ZTL) o di aree pedonali gli stessi dovranno essere della tipologia prevista appositamente dall'Amministrazione Comunale, che ne definirà le caratteristiche ed il numero massimo ammesso.

b) **Impianti pubblicitari su suolo pubblico in deroga alle Norme Tecniche**, per i quali le Norme Tecniche del *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari* prevedono che l'installazione sia subordinata alla stipula di apposita Convenzione, a seguito di avviso pubblico o gara pubblica ed individuazione del concessionario secondo la normativa vigente in materia di appalti. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze e alle altre norme previste dal *Piano degli Impianti Pubblicitari*, sempre che la posizione richiesta non sia in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e non crei intralcio alla circolazione stradale, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio. Nel caso in cui l'installazione sia proposta da un privato la posizione o la tipologia proposta verranno comunque messe a base di una procedura informale per la scelta del contraente.

c) **Impianti per affissioni dirette commerciali su spazi o aree private in deroga alle norme Tecniche da parte di privati:** rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti di tipo commerciale posti in aree private. Tali impianti pubblicitari - ad eccezione di quelli di proprietà dell'Amministrazione o ceduti in concessione a terzi a seguito di apposita gara pubblica - potranno essere posizionati esclusivamente su aree di proprietà privata, a patto che la posizione richiesta non sia in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada né presenti pericolo per la circolazione stradale, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, e dovranno rispettare le distanze e le altre Norme previste dal Piano degli Impianti Pubblicitari. Saranno consentiti un massimo di 10 impianti (mono o bifacciali) per tutto il territorio comunale - in aggiunta a quelli installati su area pubblica di proprietà dell'Amministrazione Comunale - le cui posizioni definite in base a procedure ad evidenza pubblica (es. manifestazione di interesse e successiva gara informale, a cui saranno invitati tutti coloro che richiederanno la partecipazione).

- d) Impianti pubblicitari posti su impianti di servizio pubblico a seguito di concessioni in esclusiva:** rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari non previsti dalle Norme Tecniche o in deroga ad esse i cui supporti siano stati concessi in esclusiva dalla proprietà degli impianti stessi alla Società proponente (ad es. ponti ferroviari, paline autobus ecc.). Le posizioni dei mezzi pubblicitari potranno essere decise anche successivamente alla stipula della convenzione e integrate volta per volta fino al limite massimo previsto nella stessa: le posizioni saranno concordate insieme agli Uffici Competenti, che ne verificheranno la rispondenza alle Norme Tecniche, a quanto previsto dal Codice della Strada e alla legislazione vigente.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, nelle diverse fattispecie, potranno essere stipulate a patto che le posizioni richieste non siano in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada né con il decoro urbano, previa approvazione da parte della Giunta Comunale della/e posizione/i e/o tipologia di impianto pubblicitario richiesti, sulla base delle *“Convenzioni tipo per l’installazione di impianti pubblicitari in deroga alle Norme Tecniche del Piano generale degli Impianti Pubblicitari”*, i cui schemi sono approvati e/o modificati dalla Giunta Comunale medesima.
 3. Le convenzioni sono soggette a canone ed eventuali servizi aggiuntivi in favore dell’Amministrazione Comunale.
 4. Nel caso in cui siano state stipulate convenzioni tra l’Amministrazione Comunale e soggetti terzi per tipologie di impianti pubblicitari soggetti a concessione tramite procedure ad evidenza pubblica, è vietata l’installazione di ulteriori impianti pubblicitari da parte di altri soggetti non rientranti in tali convenzioni fino alla scadenza dei relativi contratti, salvo che gli stessi siano di servizio alle attività commerciali adiacenti e siano poste nelle aree private di pertinenza delle stesse.

Articolo 27 quinquies - Obblighi del titolare dell’Autorizzazione o della Convenzione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della convenzione ha l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., con particolare riguardo a:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal Comune;
 - e) fissare saldamente la targhetta di identificazione, prevista all'art.55 (fanno eccezione a tale obbligo le vetrofanie, le tende pubblicitarie e le targhe professionali o simili mezzi pubblicitari).
2. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) presentare nuova istanza all'ufficio competente nel caso in cui, a seguito di modifiche del contesto urbano e/o stradale intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i mezzi pubblicitari possano pregiudicare la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada;
 - b) sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale conseguente all'esposizione dei mezzi pubblicitari;

c) versare il canone alle scadenze previste.

3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile o penale conseguente all'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Articolo 27 sexies – Revoca dell'Autorizzazione o della Convenzione

1. L'autorizzazione o la convenzione vengono revocate nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza del mezzo pubblicitario;
 - b) qualora il mezzo pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone e cose;
 - c) qualora lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di decoro;
 - d) qualora il mezzo pubblicitario contrasti con la tutela della sicurezza stradale o sia d'ostacolo alla regolare circolazione di veicoli e pedoni;
 - e) in caso di esecuzione di lavori e opere pubbliche o concessioni di servizi pubblici;
 - f) in caso di interventi edilizi o urbanistici, anche di carattere privato, qualora l'installazione risulti in contrasto con le Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
2. Contestualmente alla procedura di revoca, l'Amministrazione dispone la rimozione del manufatto pubblicitario, comprese le strutture di sostegno o supporto, con contestuale ripristino dell'originario stato dei luoghi, prevedendone il termine di esecuzione.
3. Ove il titolare non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato "abusivo", con applicazione dei conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune o dal Concessionario per il ripristino dello stato preesistente.
4. L'Ufficio comunale competente provvede ad informare gli altri uffici interessati, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 27 septies - Decadenza e cessazione dell'Autorizzazione o della Convenzione

1. Gli atti di autorizzazione o convenzione **decadono** in caso di:
 - a) naturale scadenza del termine di validità senza che ne sia intervenuto il rinnovo, laddove previsto, oppure ove lo stesso sia stato negato;
 - b) mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione/convenzione;
 - c) mancato versamento del canone stabilito nei termini previsti;
 - d) mancata installazione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto.
2. Il procedimento di decadenza viene avviato dall'Ufficio comunale competente.
3. I mezzi pubblicitari oggetto di decadenza dovranno essere rimossi entro 10 giorni dalla data di comunicazione della medesima.
4. Gli atti di autorizzazione o convenzione **cessano**:
 - a) in conseguenza della chiusura dell'attività pubblicizzata;
 - b) a seguito di volontaria rinuncia all'esposizione pubblicitaria, anche solo parziale.
5. La comunicazione di cessazione deve essere trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o convenzione all'Ufficio comunale competente, con le medesime modalità di presentazione dell'istanza.
6. I mezzi pubblicitari oggetto di cessazione dovranno essere rimossi entro 10 giorni dalla decorrenza della cessazione.

7. Ove il titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato "abusivo", con applicazione dei conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune o dal soggetto gestore per il ripristino dello stato preesistente.
8. L'Ufficio comunale competente provvede ad informare gli altri uffici interessati, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 27 octies - Pubblicità temporanea soggetta a Comunicazione

1. Ai sensi della lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della L. 160/2019 e ss.mm.ii, le tipologie di esposizioni pubblicitarie temporanee, di cui all'art. 23 comma 6 punto 2, che non richiedano atti di Autorizzazione o Convenzione, sono dichiarate tramite apposita Comunicazione, da presentare al Comune o al Concessionario, su apposita modulistica in cui indicare le caratteristiche, quantità e ubicazione delle forme pubblicitarie temporanee che si intendono attuare. La Comunicazione è esente da imposta di bollo.
2. In particolare, sono soggette alla Comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi prima dell'esposizione, le seguenti forme pubblicitarie temporanee:
 - a) manifesti e locandine, temporaneamente collocati all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, previo accordo con i gestori, riportanti il timbro del Concessionario e la data di scadenza dell'esposizione, ancorché visibili dall'esterno;
 - b) pubblicità temporanea effettuata all'interno di locali o luoghi aperti al pubblico (ad es. stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali ecc.) e comunque non visibili dall'esterno;
 - c) messaggi o manufatti a carattere temporaneo, pubblicitari e non, riferiti o riferibili all'attività esercitata nei locali, posti all'interno, in aderenza o in adiacenza alla superficie vetrata dei negozi, internamente o esternamente ad essa, anche a messaggio variabile, in modo tale che gli stessi siano visibili al passaggio da strada;
 - d) manufatti temporanei tridimensionali, bacheche, porta volantini e altri mezzi pubblicitari di servizio, così come meglio definiti nelle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, posati a terra su proprietà privata;
 - e) altre forme di pubblicità varia, come meglio definiti dall'articolo 41 delle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari³;
 - f) striscioni collocati in apposite postazioni, previo deposito del bozzetto a colori con la grafica del messaggio pubblicitario;
 - g) pubblicità fonica;
 - h) manufatti pubblicitari a carattere temporaneo esposti presso i distributori di carburante.
 - i) pubblicità effettuata con la sosta di veicoli speciali (camion vela ecc.) in aree appositamente individuate, come meglio definita nelle Norme Tecniche del Piano degli Impianti Pubblicitari;
 - j) standardi e altri manufatti di materiale non rigido apposti su apposita struttura ancorata;
 - k) pubblicità effettuata con gonfiabili, palloni frenati e altre similari installazioni pubblicitarie temporanee, allegando alla Comunicazione certificazioni e/o

³ Trattasi delle seguenti forme pubblicitarie:

- distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario;
- pubblicità effettuata con persone circolanti, con aeromobili mediante scritte o striscioni, esposizione di autovetture o altri prodotti da pubblicizzare, pubblicità all'interno di autoveicoli;
- pubblicità temporanea effettuata con drappi, pannelli, ombrelloni, bandiere, festoni, bandierine, arredi ornamentali, sagomati, lanterne, tavoli e sedie, gazebo, cartelli su carrelli della spesa cartelli mobili, che, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria;

dichiarazioni attestanti la sicurezza dei sistemi di ancoraggio, oltre a certificazione ENAC e/o dichiarazione attestante l'altezza max elevabile da terra (h max consentita m 40,00) e dichiarazione che il suddetto mezzo pubblicitario non sarà utilizzato a meno di 3.000 m da una qualsiasi aerostazione anche privata o in zone attraversate da tralicci e cavi elettrici anche se provvisori;

- l) pubblicità effettuata con graffiti o segni reclamistici temporanei su marciapiede, allegando alla Comunicazione certificazione che i materiali utilizzati ne consentano la completa rimozione al termine dell'esposizione pubblicitaria;
 - m) pubblicità effettuata con proiezioni, ologrammi ecc. temporanei, allegando alla Comunicazione certificazione della strumentazione utilizzata e dichiarazione che certifichi che tale forma pubblicitaria sia rispettosa della normativa inerente l'inquinamento luminoso;
 - n) altre forme di pubblicità temporanea diverse da quelle descritte ai punti precedenti.
3. La Comunicazione, per le forme pubblicitarie indicate dalla lettera j) alla lettera n) del comma 2, dovranno essere allegati:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata copia del documento di identità del dichiarante, che attesti che i manufatti sono posti in opera rispettando le norme di disciplina della materia; che il manufatto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che è altresì conforme alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, mentre per le successive domande di rinnovo è sufficiente il rinvio alla stessa dichiarazione;
 - bozzetto del messaggio pubblicitario;
 - fotomontaggio del posizionamento del mezzo pubblicitario;
4. La Comunicazione costituisce anche autodichiarazione di conformità dei manufatti alle Norme Tecniche del Piano e formale accettazione delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del presente Regolamento.
5. L'esposizione temporanea delle forme pubblicitarie di cui al comma 2 del presente articolo può essere concessa per una durata massima di 15 giorni, rinnovabile a richiesta per ulteriori 15 + 15 giorni consecutivi. Tali limiti non si applicano ai fini accertativi.
6. Copia della Comunicazione e la relativa ricevuta di pagamento dovranno essere esibiti in caso di controllo.
7. Per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, vige l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi a scadenza, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 27 nonies – Pubblicità temporanea esente da Comunicazione

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione, o convenzione o comunicazione, né al pagamento del canone:
 - a) i pieghevoli lasciati nei locali pubblici a disposizione degli utenti e non visibili dalla pubblica via;
 - b) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o compravendita di immobili qualora siano affissi in un unico esemplare sugli immobili stessi ed abbiano dimensioni non superiori a 0,25 mq;
 - c) i volantini lasciati direttamente dagli interessati nelle cassette postali delle abitazioni.

Articolo 28 - Anticipata rimozione

Abrogato

Articolo 29 - Divieti e limitazioni

1. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dalla normativa vigente relativa alla circolazione stradale.
2. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previo parere favorevole dell'Amministrazione competente individuata dalla Regione; allo stesso modo è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali se non previo parere favorevole della Soprintendenza.
3. Su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare qualsiasi tipologia di mezzi pubblicitari, fatte salve deroghe derivanti dal Piano degli Impianti Pubblicitari. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, anche se non vincolati, nonché nelle relative pertinenze, sui muri di cinta e sugli edifici pubblici o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti; può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. All'interno del centro abitato non è autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari che, ove previsto dal Piano degli Impianti Pubblicitari, su parere della Commissione del Paesaggio, risultino in contrasto con i valori ambientali e urbanistici che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
5. Le installazioni pubblicitarie sono altresì vietate in tutti i luoghi non ammessi dalle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
6. È vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti.
7. Tutti i messaggi pubblicitari dovranno essere conformi al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in vigore e a tal fine i gestori o gli utilizzatori degli impianti pubblicitari, all'atto del rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio, dovranno sottoscrivere apposita clausola che imponga l'accettazione del Codice suddetto.
8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari e alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art. 59 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 31 – Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, difformi o irregolari

1. Sono considerati **abusivi** i mezzi pubblicitari esposti senza la prescritta autorizzazione o convenzione o con autorizzazione non più valida, oppure esposti in assenza di comunicazione, ove prevista, in caso di forme pubblicitarie di natura temporanea, come meglio precisato nel “Disciplinare”. Parimenti sono considerate abusive quelle installazioni che, pur non essendo soggette ad autorizzazione, sono installate senza il pagamento del relativo canone, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono considerati **difformi** i mezzi pubblicitari non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, concessione o comunicazione per dimensioni, forma, contenuto del messaggio o ubicazione.
3. Sono considerate **irregolari** le variazioni apportate ai mezzi pubblicitari già installati, soggetti ad autorizzazione o comunicazione, senza la preventiva istanza o comunicazione e conseguente conclusione positiva del procedimento amministrativo.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera g) della Legge 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006 la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei. L'esposizione abusiva può essere accertata anche attraverso l'acquisizione di prove documentali, nel caso in cui la stessa abbia già avuto termine.
5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità.

Articolo 32 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti e dal contenuto del messaggio pubblicitario effettivamente esposto, ed è dovuta per l'intera superficie anche in assenza di messaggi. Sono esclusi dal calcolo del canone i sostegni purché strutturali e privi di finalità pubblicitaria.
2. La superficie complessiva del mezzo autorizzato, nei casi in cui è richiesta autorizzazione o concessione, è in funzione delle dimensioni indicate sull'autorizzazione stessa.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono iscritte.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
11. Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 4, applicato per ogni impianto.

Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sulla pubblicità le aree e le strade del territorio del Comune sono state suddivise in due categorie, speciale e normale, in relazione alla loro importanza, come indicato nell'allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'allegato al presente Regolamento.
5. Le esposizioni permanenti sono assoggettate al canone annuo. Per le esposizioni pubblicitarie aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
6. Per le esposizioni permanenti o temporanee che, di fatto, si protraggono, in assenza di rinnovo, oltre il termine previsto nella concessione e/o autorizzazione, dando così luogo ad una esposizione abusiva, per un periodo superiore a quello consentito

originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 50 per cento.

7. Nell'ipotesi di esposizione permanente, per l'ultimo anno di applicazione, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo calcolato in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
8. Le esposizioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. In assenza di variazioni, le occupazioni permanenti hanno effetto anche per gli anni successivi ai fini della corresponsione del canone.
10. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria permanente cessi per espressa rinuncia dell'interessato, l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata rimozione dell'esposizione pubblicitaria, fino a concorrenza dei termini di cui all'art. 56 comma 3.
11. Nel caso di rinuncia all'esposizione pubblicitaria temporanea, comunicata all'ufficio competente entro il giorno in cui avrebbe dovuto avere luogo l'esposizione pubblicitaria, l'Amministrazione restituirà il canone già pagato, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
12. In caso di rimozione delle esposizioni pubblicitarie permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per rinuncia dichiarata dal titolare o per cessazione, che può essere accertata anche dal Comune o dal Concessionario, il canone non è dovuto per l'anno in corso. È consentito il pagamento dei dodicesimi, nel caso in cui la rimozione venga comunicata o accertata successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente ma comunque entro i termini di cui all'art. 56 comma 3.
13. La modifica, sospensione e revoca dei provvedimenti di autorizzazione o convenzione ordinate dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza, danno diritto unicamente al rimborso della quota del canone, calcolato in dodicesimi, corrispondente al periodo di mancato godimento, decorrente dalla data di comprovata rimozione dei mezzi pubblicitari; è escluso ogni altro compenso, indennità o risarcimento.
14. In caso di decadenza per mancata installazione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, il pagamento del canone è comunque dovuto.

Articolo 34 – Istruttoria amministrativa

Abrogato

Articolo 35 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuati per fini non economici è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. In caso di patrocinio di iniziative culturali il Comune, stipulando apposita convenzione, potrà prevedere modalità di applicazione del canone che comportino riduzioni ulteriori rispetto a quelle del comma 1, definite in sede di convenzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub a) del punto 1, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dal messaggio pubblicitario il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
4. Il possesso dei requisiti previsti sarà, per quanto possibile, verificato direttamente dall'Ufficio Comunale o dal Concessionario, oppure dovrà essere autocertificato dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
5. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al periodo di durata dei lavori calcolato in dodicesimi, per mesi interi
I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 36 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, di superficie complessiva fino a 5 mq;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, purché riferiti alle stesse società o associazioni sportive (Sentenza Cassazione n. 2184/2020);
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto nei limiti di superficie espositiva indicati dalla delibera di approvazione delle tariffe;
- l) le "insegne di esercizio" di attività commerciali, di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, aventi la funzione in via esclusiva o principale, di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono, per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel caso in cui, nell'ambito del territorio comunale, esistano unità secondarie, filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale, l'esenzione si applica considerando autonomamente ogni singola sede, punto di vendita o luogo di produzione di beni o servizi.

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni e gestione dello stesso

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni o del Concessionario al quale è affidato il servizio, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati

nonché secondo prestabilite modalità, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano generale degli impianti pubblicitari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli, di norma, richiesti dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono invece quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Concessionario sono dallo stesso collocati negli spazi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, nei limiti della capienza degli stessi.

4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, sono classificati, come pubblicità ordinaria, con applicazione del canone secondo la disciplina di quest'ultima.

5. Il servizio delle pubbliche affissioni non è usufruibile da soggetti non organizzati in forma imprenditoriale o associativa.

Articolo 39 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario responsabile dell'entrata, come individuato in relazione alle singole fattispecie, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 40 - Impianti privati per affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. Resta inoltre dovuto il canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata mediante tali impianti.

Articolo 41 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e dal contestuale pagamento del diritto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata richiesta.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. La mancanza di spazi disponibili non consente l'acquisizione della richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o da eventi non prevedibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Concessionario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Concessionario sostituisce i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni lavorativi successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con una tariffa per ciascuna commissione deliberata dalla G.C..
9. Sul sito internet del Concessionario sono pubblicati, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e, se disponibile, il registro cronologico delle commissioni.
10. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Concessionario la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
11. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quando l'affissione deve avere inizio, e devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - b) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - c) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli da cui ciascuno è costituito, e lo schema di composizione del manifesto, con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata, a richiesta del Concessionario, una copia in più da conservare per documentazione del servizio.
12. Su ogni manifesto affisso può essere impresso il timbro del soggetto gestore con la data di scadenza prestabilita.
13. La mancanza di spazi disponibili verrà comunicata al committente con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
14. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il soggetto gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni.
15. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, avvertito il committente, si provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.
16. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
17. Il Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa sottoscrizione di apposita convenzione con accettazione delle condizioni poste dal Comune.

Articolo 42 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Concessionario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 44 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari, limitatamente alla comunicazione di decesso, in cui siano indicati luogo e data della eventuale funzione di commemorazione.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub **b) e c)** del punto 1, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, **la riduzione** ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Il possesso dei requisiti previsti sarà, per quanto possibile, verificato direttamente dal soggetto gestore, oppure dovrà essere autocertificato dal soggetto passivo con apposita dichiarazione.

Articolo 45 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative, effettuate negli appositi spazi ad esse dedicate;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti obbligatori per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
5. Il Comune, ai sensi delle disposizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nella misura da questo prevista, riserva spazi appositi per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui al precedente comma 1. In questi casi la richiesta deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per tali soggetti al Concessionario, che assegnerà gli spazi, fissando i tempi e la durata delle affissioni.
6. Nei casi di cui al presente articolo, il Concessionario non fornisce personale per l'affissione.
7. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 46 - Pagamento del diritto

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto al Concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato, comprensivo del canone pubblicitario.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dal Concessionario.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio nella misura e nelle modalità stabilite dal Comune.
4. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro.
5. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione nella misura stabilita dal Comune.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo III, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari e relativo Disciplinare.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente Capo non si applica alle occupazioni fuori mercato.

Articolo 49 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile come individuato in relazione alla singola fattispecie, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche redatto ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2.2.2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Conforme al decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di attuazione delle Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.
2. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
3. Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sopra citato, è causa di sospensione il mancato pagamento del canone nei termini previsti.
4. In caso di rinuncia del concessionario, l'amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata riconsegna dell'area occupata. La cessazione totale dell'attività del concessionario è accertabile anche d'ufficio.

Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, il territorio del Comune è suddiviso in categorie, come da allegato elenco di classificazione delle aree pubbliche. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree o strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base per le occupazioni temporanee assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 54 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, accerta la violazione, con apposito processo verbale, provvedendo ove previsto al sequestro delle merci e attrezzature utilizzate per la vendita. L'ente dispone la rimozione di eventuali altri materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 55 - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa standard può essere ridotta come da allegato alla delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 56 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra modalità di pagamento resa disponibile dal Comune o dal Concessionario. È consentita la stipula di apposite convenzioni in cui è possibile disciplinare eventuali rateazioni.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, in un'unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra modalità di pagamento resa disponibile dal soggetto gestore.
3. Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre ed il 30 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il soggetto obbligato è tenuto a comunicare al soggetto gestore l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento di Giunta prorogare o modificare le scadenze di cui sopra.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi al tasso legale e le sanzioni di cui al presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, disposta l'esenzione temporanea o la riduzione del canone.
10. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il relativo importo, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, non superi l'importo di Euro 5,00.
11. Non si fa luogo all'accertamento né all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di Euro 11,00, tranne nel caso in cui il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 57 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il soggetto gestore provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale, che decorrono a partire dalla data dell'eseguito versamento. Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi, è inferiore a Euro 11,00.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al soggetto gestore entro lo stesso termine.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 58 - Accertamenti - Recupero canone

1. Il soggetto gestore provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze, all'irrogazione delle sanzioni, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, e all'applicazione delle indennità per occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 11,00.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Funzionario Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
5. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento o effettuati in maniera difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a), pari al 100 per cento, ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, pari al 200 per cento, ferme restando l'applicazione delle sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nei casi di tardivo, parziale o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
5. Per tutte le violazioni al presente Regolamento non riconducibili a quanto previsto in precedenza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
6. Il Comune o il Concessionario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, qualora approvato, o dell'art. 1, comma 796, della legge 160/2019.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o

all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
9. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione o la pubblicità abusiva prosegua per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità.
10. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 60 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune può procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, indipendentemente dalla procedura di rimozione, in modo che sia privata di efficacia, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione, o qualora i manufatti, ancorché autorizzati, siano in grave stato di degrado tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al

trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 61 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Articolo 63 - Regime transitorio – autorizzazioni e concessioni previgenti

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle disposizioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento, determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento, determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Articolo 64 – Disapplicazioni

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento:
 - cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso;
 - sono disapplicate le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Le presenti norme regolamentari si intendono automaticamente adeguate a fronte di modifiche normative intervenute dopo l'adozione del presente Regolamento.

Articolo 65 – Conguagli

1. Gli importi provvisoriamente corrisposti nell'anno 2021 ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 65 del 29 dicembre 2020, nelle more dell'adozione del presente regolamento, per occupazioni del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono soggetti a conguaglio in relazione ai canoni stabiliti per l'esercizio 2021.

Articolo 66 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 26% rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1a.

Fanno parte della categoria prima:

- Piazza San Magno
- Via Luini
- Via Cavallotti (da Piazza San Magno all'incrocio con via Palestro)
- Via Palestro (dall'incrocio con via Cavallotti fino a corso Garibaldi)
- Corso Garibaldi (da Piazza San Magno fino all'incrocio con Corso Italia)
- Corso Magenta (da Piazza San Magno fino all'incrocio con via XXV Aprile)

Fanno parte della categoria seconda:

Tutte le strade e le altre zone del territorio del Comune non compresi nella prima e nella terza categoria.

Fanno parte della categoria terza:

- Parco Bosco dei Ronchi
- Parco Alto Milanese
- Parco castello
- Castello (ivi compresa la zona ad esso adiacente e l'area occupata dal mercato comunale)

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in due categorie: normale e speciale.
2. Nel caso in cui l'esposizione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione del 150% rispetto alla tariffa applicata alla categoria normale.

Fanno parte della categoria speciale:

1. le località delimitate dalle seguenti vie, anch'esse da ricomprendersi nella medesima categoria:

- Via XXIX Maggio
- Via Calatafimi
- Corso Garibaldi
- Via Pontida
- Via Dante
- Piazza Redentore
- Via Melzi
- Corso Sempione
- Via Milano
- Piazza Carroccio
- Via Guerciotti (fino a Via Beccaria)
- Via Beccaria (fino a Via Guerciotti)
- Via Solferino
- Via Santa Maria delle Grazie (fino a Via Goito)
- Via Goito
- Via Alberto da Giussano (fino a Via Goito)
- Corso Italia

2. Le seguenti vie e piazze:

- Piazza Monumento
- Piazza Buti
- Via e sottopasso Mauro Venegoni
- Piazza del Popolo
- Via Novara (fino a Via Giovanni Paolo II)
- Piazza Vittorio Veneto
- Via XX Settembre
- Via San Bernardino (fino a Via XX Settembre)
- Corso Magenta
- Piazza Turati
- Via Per San Giorgio
- Via Per Canegrate
- Viale del Castello
- Viale Toselli
- Viale Cadorna e raccordo autostrada

- Corso Sempione
- Via Melzi
- Corso Garibaldi
- Via Per Castellanza
- Via XXIX Maggio
- Via San Francesco d'Assisi
- Piazza Monte Grappa
- Via C. Battisti
- Via Saronnese
- Viale Sabotino
- Via Colli di S. Erasmo
- Via Pio XI
- Via Canazza (fino a Colli di S. Erasmo)
- Via Copernico
- Via Volta
- Via San Michele del Carso
- Via F. Filzi
- Vie per Inveruno
- S.P.12 Inveruno-Legnano
- Via Robino (da via Sabotino all'incrocio con via per Busto Arsizio)
- Via Novara (da via Sardegna all'incrocio con via Giovanni Paolo II)